

**MODIFICA DEL COMMA 3 DELL'ARTICOLO 1 DEL REGOLAMENTO 4 AGOSTO 2011 N. 5**

**Articolo 1**

(Modifica del comma 3 dell'articolo 1 del Regolamento n. 5 del 4 agosto 2011)

1. Al comma 3 dell'articolo 1 del regolamento regionale 4 agosto 2011, n. 5 (Regolamento di attuazione per il governo del territorio) le parole "36 mesi" sono sostituite con le parole "48 mesi".

**RELAZIONE**

L'articolo 1, comma 3 del Regolamento di Attuazione per il Governo del Territorio n. 5 del 4 agosto 2011, pubblicato sul BURC n. 53 del 8 agosto 2011, in attuazione dell'articolo 43 bis della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 "Norme sul Governo del territorio", prevede, così come modificato anche dal regolamento n. 2 del 24 gennaio 2014, che *"3. Ferma restando la previsione dell'articolo 39 della legge regionale n. 16/2004, e dei commi 5 e 6 dell'articolo 9 della legge regionale n. 13 ottobre 2008, n. 13 (Piano territoriale regionale), i piani regolatori generali ed i programmi di fabbricazione vigenti perdono efficacia dopo 36 mesi dall'entrata in vigore dei Piani territoriali di coordinamento provinciale (PTCP) di cui all'art. 18 della legge regionale n. 16/2004. Alla scadenza dei 36 mesi nei Comuni privi di PUC si applica la disciplina dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia). Sono fatti salvi gli effetti dei piani urbanistici attuativi (PUA) vigenti."*

La maggioranza dei Comuni ha avviato le procedure per la formazione del Piano Urbanistico Comunale (PUC) ma non è riuscita e non riuscirà a rispettare la tempistica fissata nei 36 mesi.

La modifica del regolamento n. 5/2011 avviene nelle more di un'organica revisione sia della legge urbanistica regionale 16/2004 sia del regolamento n. 5/2011, tesa alla semplificazione delle procedure nonché all'adeguamento delle disposizioni legislative statali intervenute successivamente all'approvazione della normativa regionale.

La deliberazione, infatti, prevede anche l'avvio di una revisione organica sia della legge 16/2004 sul governo del territorio sia del regolamento 5/2011, affidata alla direzione generale per il governo del territorio congiuntamente con l'Ufficio legislativo del Presidente.

La modifica che si propone del regolamento n. 5/2015 non comporta aggravio per il bilancio regionale.